COMUNE DI ROVIGO

SETTORE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, RISORSE UMANE, PRIVACY, AFFARI GENERALI, ELETTORALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, UFFICIO ACQUISTI E GARE

UNITA' GIURIDICA RISORSE UMANE E RILEVAZIONE PRESENZE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cavazzini Elena

DETERMINAZIONE N. 2963 DEL 30/08/2024

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - TRAMITE SINTEL – DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER IL COMUNE DI ROVIGO PER IL TRIENNIO 2024/2026 MEDIANTE ACCORDO QUADRO. CIG: B2CB2B213D

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 04.03.2021 esecutiva, con cui è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 29.07.2019;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi (altrove per brevità T.U.O.EE.LL.);
- il Decreto del Sindaco n. 43 del 11.11.2022 con cui è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "*Programmazione Strategica ed Europrogettazione, Sistemi Informativi, Risorse Umane, Privacy, Affari Generali, Elettorale, Archivio e Protocollo, Ufficio Acquisti e Gare*" al Sottoscritto Dott. Marco Plechero;
- l'art. 192 del T.U.O.EE.LL., il quale prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 " *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78*" (d'ora innanzi anche solo "*Nuovo Codice*") che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad Euro 140.000, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, con la garanzia che i

soggetti affidatari siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- l'art. 17, comma 2, del Nuovo Codice il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua:
 a) l'oggetto,
 b) l'importo,
 c) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'Allegato I.1 al Nuovo Codice definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del [nuovo] codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 104 del 29.12.2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026, la relativa nota di aggiornamento ed il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 18.01.2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 01.02.2024, esecutiva, di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024-2026, e successivi aggiornamenti;

Considerato che si rende necessario provvedere all'approvvigionamento del seguente servizio: gestione delle procedure concorsuali per le assunzioni del Comune di Rovigo in quanto l'attuale appalto è terminato e considerato l'elevato *turn over* di personale e il conseguente ricorso alle predette procedure;

Richiamato l'art. 35-quater del D.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 3 comma 1 del D.L. 36/2022, che prevede al comma 1 lettera b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento dei concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale, garantendo l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

Valutato opportuno procedere ad affidare il servizio di che trattasi tramite lo strumento dell'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, con un unico operatore economico, cui affidare di volta in volta i servizi mediante appalti attuativi;

Precisato che l'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'operatore economico costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi.

Considerato che, in rispetto del principio del risultato applicato al caso concreto, lo strumento dell'Accordo quadro risulta essere il più idoneo in rispondenza all'esigenza consolidata di assunzione di personale tramite procedure selettive e concorsi pubblici, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non è noto in anticipo.

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Nuovo Codice, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei Principi di cui al Libro I – Parte I – Titolo I del Nuovo Codice;

Appurato che:

- ai sensi dell'art. 58 del Nuovo Codice, l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del Principio del Risultato di cui all'art. 1 del medesimo Nuovo Codice;
- in tema di imposta di bollo, a mente dell'art. 18, comma 10, del Nuovo Codice, a carico dell'affidatario, si debba tener conto di quanto disposto dall'Allegato I.4 al medesimo Nuovo Codice secondo la cui tabella A l'affidamento in oggetto risulta un importo pari ad €40,00 in quanto di importo tra i 40.000 e i 150.000 euro;

Verificato che per la fornitura in parola non sussistono specifici obblighi di adesione alle Convenzioni Consip, di cui all'art. 26 della Legge 488/1999, o di rivolgersi ai Soggetti Aggregatori, come fissati dall'art. 9, co. 3, del D.L. 66/2014, in relazione al D.P.C.M. 11.07.2018, dall'art. 1, co. 512 della Legge 208/2015 e dall'art. 1, co. 7, del D.L. 95/2012;

C**onsiderato** che all'art. 25 del Nuovo Codice è previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui al successivo articolo 26;

Dato atto che per il presente appalto sussistono le condizioni per prevedere distinte figure per le singole fasi progettuali e contrattuali, attese le oggettive complessità connesse all'utilizzo di componenti e processi innovativi, oltre alla richiesta di elevate e specifiche prestazioni per la funzionalità del servizio in appalto e per tutta la sua efficacia, come previsto dall'articolo 8, comma 4, dell'Allegato I.2 al Nuovo Codice;

Considerato che la progettazione della prestazione in oggetto è stata affidata, ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Nuovo Codice, alla Dott.ssa Elena Cavazzini;

Ritenuto di:

- individuare e nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato I.2 al medesimo Codice, la Dott.ssa Elena Cavazzini;
- affidare la direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato II.14 al medesimo Codice, alla Dott.ssa Mirna Caselli;

Considerato, quindi, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riepilogate:

- *il fine* che si intende perseguire con il contratto è l'affidamento del servizio di gestione di procedure concorsuali;
- *l'oggetto* della procedura riguarda l'esecuzione del servizio;
- *la forma* del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del Nuovo Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- *le modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Nuovo Codice;
- *requisiti speciali in capo all'appaltatore*: nessuno in particolare;
- *la durata dell'appalto*: dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e fino al 31/12/2026;
- *le opzioni*: non sono previste opzioni di sorta o altro;
- *il valore stimato dell'appalto (art. 14 Nuovo Codice)*: 130.000,00 euro;
- *mezzi di finanziamento*: fondi propri di bilancio della Stazione Appaltante;
- *l'imposta di bollo (Allegato I.4 Nuovo Codice)*: euro 40,00;
- *sostenibilità ambientale (art. 57, co. 2, Nuovo Codice – Criteri Minimi Ambientali CAM)*: non prevista;
- *clausola sociale*: non prevista;
- *C.C.N.L. applicato*: Commercio;
- *ulteriori clausole essenziali*: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Dato atto che al procedimento in questione sono stati attribuiti i seguenti codici e riferimenti:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) è: B2CB2B213D;
- il Codice da Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (CPV) è: 72253000-3;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 e dalla Circolare AVCP n. 3 del 05.03.2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non è necessario redigere il DUVRI in quanto ogni prestazione eventualmente eseguita all'interno della SA non avrà durata superiore ai 5 giorni-uomo e che, quindi, non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

Dato atto che, in via istruttoria, sono stati chiesti in totale 2 preventivi da altrettanti operatori economici abilitati alla piattaforma Sintel, agli atti dell'ufficio, e valutato che l'offerta più vantaggiosa per l'Ente risulta essere quella formulata dall'operatore Seletek srl;

Dato atto che, avvalendosi del portale Sintel (www.sintel.regione.lombardia.it), veniva perfezionata apposita trattativa diretta, in atti (identificativo procedura n. 188140232), nei confronti del seguente operatore economico: Seletek srl, con sede legale in Corso Cavour 160 – 70121 Bari, CF/P. IVA 07591620724 a presentare entro il 19 agosto 2024 la propria proposta economica sulla base del capitolato stilato agli atti e precisando che l'importo massimo stimato posto a base della procedura è stato quantificato in euro 130.000,00, oltre a Iva;

Viste le offerte ricevute dai seguenti operatori economici:

Ragione sociale	Sede legale	Partita IVA	Offerta
Seletek srl	Corso Cavour 160 – 70121 Bari	07591620724	Euro 130.000,00

Atteso che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del Nuovo Codice, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.L. 69/2013, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli atti del fascicolo con n. protocollo INAIL_44423204 avente scadenza 30/10/2024, nei confronti del predetto operatore;

Consultato in data 16/08/2024 il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito e detenuto da Anac ai sensi dell'art. 222, co. 10, del Nuovo Codice, da cui non risultano iscritte annotazioni in capo al predetto operatore economico;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs 36/2023 si è concluso il procedimento di verifica dei requisiti ex art. 99 del D.lgs 36/2023 autocertificati dalla società concorrente in sede di gara;

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare all'operatore economico Seletek srl, con sede legale in Corso Cavour 160 – 70121 Bari, CF/P. IVA 07591620724 la fornitura in parola per un importo di euro 130.000,00, oltre a IVA per euro 28.600,00, per un totale complessivo pari a euro 158.600,00 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che l'aggiudicazione definitiva del presente appalto è senza copertura finanziaria e che si procederà ad assumere gli impegni di spesa, con autonomi atti, in sede di aggiudicazione degli appalti attuativi dell'Accordo Quadro;

Verificato il possesso dei requisiti generali previsti dagli artt. 94 e 95, nonché degli eventuali requisiti speciali di cui all'art. 100 del Nuovo Codice, laddove richiesti in sede di offerta, in capo all'operatore economico affidatario come più sopra generalizzato;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, in relazione alle modalità di adempimento della prestazione in oggetto, non si richiede la garanzia definitiva;

Dato atto che, ai sensi della vigente disciplina, il contributo a favore dell'autorità nazionale anticorruzione (ANAC) a carico di questa stazione appaltante, in relazione al valore della presente procedura, ammonta a complessivi euro 35,00 che verranno impegnati con successivo provvedimento;

Attestato che il Sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*";

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, co. 1, del T.U.O.EE.LL. e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, c. 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 9, c. 1, lett. a) sub. 2, del D.L. 78/2009;

Richiamati, infine:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U.O.EE.LL.;
- il D. Lgs. 36/2023;
- il D. Lgs. n. 33/2013 inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni con particolare riguardo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- gli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Tutto ciò premesso e richiamato,

D E T E R M I N A

1) DI CONSIDERARE le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990.

2) DI AFFIDARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del D.lgs 36/2023 l'appalto avente ad oggetto il "Servizio di gestione delle procedure concorsuali per il Comune di Rovigo per il triennio 2024/2026" - Affidamento diretto mediante accordo quadro ex art. 50 comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023 – alla ditta Seletek srl, con sede legale in Corso Cavour 160 – 70121 Bari, CF/P. IVA 07591620724 avendo la stessa offerto, sull'importo complessivo del servizio la somma complessiva di € 130.000,00 oltre iva come per legge per un totale complessivo di € 158.600,00, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in parola.

3) DI APPROVARE tutta la documentazione contenuta nella procedura in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

4) DI DARE ATTO che è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la Dott.ssa Elena Cavazzini e quale Responsabile della direzione dell'esecuzione del contratto la Dott.ssa Mirna Caselli;

5) DI DARE ATTO della conclusione, con esito positivo, del procedimento di verifica dei requisiti generali ex art. 99 del D.lgs 36/2023 e che la graduatoria finale comprensiva degli importi offerti dagli operatori economici risulta dal report informatico della procedura generato dal portale telematico Sintel di Aria Lombardia S.p.a. che si allega al presente provvedimento.

6) DI DARE ATTO che gli impegni di spesa verranno assunti con gli atti di approvazione dei contratti discendenti dall'Accordo Quadro in quanto, considerata la sua natura meramente normativa e non vincolante, la rilevanza contabile è da attribuire esclusivamente alle determinazioni dirigenziali di affidamento dei singoli contratti applicativi.

7) DI DARE ATTO che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro zero.

8) DI EVIDENZIARE che per il presente affidamento è stato attribuito il seguente CPV: 72253000-3 ed acquisito il seguente CIG: B2CB2B213D.

9) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto-soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che avverrà entro 30 giorni dalla data del presente affidamento, come previsto dall'art. 55, co. 1, del D. Lgs. 36/2023.

10) DI ESTENDERE all'operatore economico affidatario come sopra generalizzato il codice di comportamento integrativo in essere presso la Stazione Appaltante, come previsto dall'articolo 2, co. 3, del D.P.R. 62/2013, reperibile nella specifica sezione denominata "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Atti generali*" del sito internet istituzionale del Comune di Rovigo (www.comune.rovigo.it).

11) DI DEMANDARE al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni, pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 20, 23, 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, e disposizioni attuative emanate in materia da Anac, in combinato disposto con l'articolo 37 del D. Lgs. 33/2013 (pubblicazione affidamento e contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

12) DI INFORMARE, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Venezia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 120 del D. Lgs. 104/2010.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale